

**COMUNE DI FICARAZZI**

PALERMO,

**REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA  
CON ANNESSO REGOL. TO CIMITERIALE**

---

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 67 DEL 22 8 - 1975

M U N I C I P I O   D I

F I C A R A Z Z I

R E G O L A M E N T O   C O M U N A L E

P E R   I   S E R V I Z I   F U N E B R I

E   D E L   C I M I T E R O

# DISPOSIZIONI PRELIMINARI

## Articolo 1

Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco ferma, ove stabilito, la competenza:

a) del Consiglio comunale: artt. 131, nn. 6 e 8, legge comunale e provinciale (1915) e 91, lett. C, nn. 11, 14 (1934); artt. 13, 16, 68, 69, 71, 74, 78, 84 Regolamento polizia mortuaria; artt. 343, 344, 345 T. U. leggi sanitarie;

b) del Prefetto ora del Medico Provinciale: artt. 15, 24, 25, 26, 32, 58, 69, 74, 78, 79, 84, 85 Regolamento polizia mortuaria; articoli 228, 338, 339, 343 T. U. leggi sanitarie e successive modifiche;

c) del Ministero dell'Interno ora del Ministero per l'Igiene e la sanità: artt. 1, 28, 47, 56, 61, 83, 98 Regolamento polizia mortuaria; artt. 388, 341, 342 T. U. leggi sanitarie; art. 102 legge comunale e provinciale;

d) dell'Autorità giudiziaria : artt. 40, 59, 62, 63 Regolamento polizia mortuaria.

In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie od opportune per il buon governo e per il decoro del cimitero ed in particolare nei casi di cui l'art. 3, che segue.

Fermo restando il carattere civile dei cimiteri, il Comune, nel limite del possibile, nell'esercizio dei suoi poteri, avrà il maggior riguardo per le norme in materia della Chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

## Articolo 2

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia:

a) l'Ufficiale sanitario, per la vigilanza sanitaria: artt. 21, 40, 337, T. U. leggi sanitarie; artt. 4, 9, 17, 22, 44, 58, 62, 63, 66, 84 Regolamento polizia mortuaria.

b) l'Ufficio tecnico: per i lavori di carattere edilizio e per la vigilanza tecnica, sia sulle opere del Comune sia su quelle dei privati;

c) il Comando dei vigili urbani ed il personale addetto ai cimiteri: per la polizia interna e la vigilanza generale.

Il numero del personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri ed il relativo stato giuridico sono disciplinati dal regolamento per il personale.

### Articolo 3

In ogni tempo, il Sindaco, in relazione anche al II comma del precedente art. 1, previa diffida o comunicazione agli interessati, se reperibili, può:

a) disporre la revoca e la rimozione di sepolture sia comuni che private, provvedendo altra sepoltura di pari grado e durata, a carico del Comune, quando ciò sia richiesto per servizi o per opere di carattere generale;

b) ordinare l'inumazione d'ufficio di salme tumulate in loculi, quando si verificano moleste esalazioni o perdita di materie organiche, salvo sia possibile l'intervento urgente degli interessati;

c) far demolire o rimuovere opere, lapidi, ricordi, piante in violazione alle norme del regolamento e dell'autorizzazione data o pericolanti o in stato di abbandono o indecoroso.

### Articolo 4

I servizi funebri sono gratuiti e a pagamento.

Sono gratuiti, per tutte le persone morte sul territorio del Comune, i servizi d'interesse pubblico: visita necroscopica, servizi di osservazione, fossa comune decennale.

Sono gratuiti, per le sole persone povere, il trasporto funebre e la somministrazione del feretro ( artt. 21 e 31 ) nelle forme più semplici.

I servizi maggiori e diversi da quelli predetti sono sottoposti al versamento del canone stabilito nella tariffa.

Articolo 5

Il Comune, mentre ha cura perchè nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti alle cose ecc., non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi ecc.

Articolo 6

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto, in qualunque modo, l'abbia espressa. In difetto, i famigliari possono disporre secondo tale ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.

L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi per esumazioni, trasferimenti.

Il coniuge, passato in seconde nozze o divorziato, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

Articolo 7

Presso il cimitero sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui all'articolo 45 del Regolamento polizia mortuaria.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

- a) copia del presente regolamento.
- b) l'elenco dei campi in scadenza nell'anno (art. 63)
- c) l'elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza (artt. 75, 89).

C A P O I

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

Articolo 8

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di stato civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.

La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di stato civile incaricato.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

Articolo 9

L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date; riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio; promuove gli accertamenti necroscopici e, se del caso, la denuncia del medico curante, di cui gli artt. 10, 11 successivi.

Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per il trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte.

In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio provvede a' sensi dell'art. 145 Ordinarmento stato civile, curando di esporre la salma sconosciuta (art. 15) e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconosci-

mento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, ecc.

#### Articolo 10

Il medico curante deve fare, al più presto e non oltre 24 ore, la denuncia al Sindaco della causa di morte, compilando l'apposita scheda dell'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Ufficio di igiene.

Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica; per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.

#### Articolo 11

Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità giudiziaria, il medico del Comune, incaricato del servizio necroscopico, provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica, in relazione anche al successivo art. 15 lett. a).

In esito alla visita, il medico necroscopo compila lo apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte.

Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri, il Sindaco, udito l'Ufficiale sanitario, può autorizzare il Direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medico curante e dal Direttore sanitario.

Articolo 12

Il sanitario che nelle predetti visite, come anche successivamente in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilievi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità giudiziaria a' sensi degli artt. 261, 365 Codice penale e dell'art. 4 Codice procedura penale.

In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Parimenti il Sindaco fa rapporto all'Autorità giudiziaria nel caso di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere o di ossa.



C A P O II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Fino a 24 ore del momento della morte, nei casi normali, e fino a 48 ore, nei casi di morte improvvisa o di morte apparente, la persona è considerata presunta morta e, quindi, in periodo di osservazione. In tale periodo non può essere sottoposta ad autopsia, imbalsamazione, trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in frigorifero, nè essere inumata, tumulata, cremata, nè sottoposta comunque ad applicazione di materia plastica per rilevarne l'effigie.

Detti termini, con autorizzazione del Sindaco, su proposta dell'Ufficiale sanitario, possono essere sia protratti per speciali circostanze, sia ridotti in caso di morte per malattie infettive o per decapitazione, maciullamento o per iniziata decomposizione.

Articolo 14

Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetti, se in locali di osservazione, di cui all'articolo seguente, anche con impiego alla occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.

Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, nè essere vestito, nè collocato nel feretro prima della visita necroscopica.

Per i deceduti in seguito a malattia infettiva diffusiva, l'Ufficiale sanitario stabilisce i provvedimenti del caso.

Articolo 15

Il cimitero deve avere apposito locale, distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le persone:

- a) morte in abitazioni nelle quali sia comunque pericolo-

so o non conveniente, per angustia o per povertà, mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;

c) sconosciute, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento ( art. 9);

d) da sottoporsi ad autopsia;

L'ammissione è disposta dall'Ufficiale sanitario e dalla Autorità giudiziaria.

Il trasporto deve essere fatto come all'art. 39.

Nei locali di osservazione può essere vietata l'assistenza di persone estranee ed anche dei familiari.

Le salme di persone morte di malattia contagiosa o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso.

#### Articolo 16

Salvo il nulla osta di cui l'art. 12 precitato, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano superati i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.

Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di pezzi di cadavere, di ossa umane.

Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile, questi deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

#### Articolo 17

Le autopsie, salvo quelle ordinate dall'Autorità giudiziaria, le imbalsamazioni, i trattamenti conservativi e le applicazioni di materia plastiche per la riproduzione dell'effigie devono essere autorizzate dal Sindaco ed eseguite con il controllo dell'Ufficiale sanitario, con l'osservanza delle norme di cui al paragrafo 7 Regolamento polizia mortuaria.

no o non conveniente, per angustia o per povertà, mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;

c) sconosciuta, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento (art. 9);

d) da sottoporsi ad autopsia.

L'ammissione è disposta dall'Ufficiale sanitario o dall'Autorità giudiziaria.

Il trasporto deve essere fatto come all'art. 39.

Nei locali di osservazione può essere vietata l'assistenza di persone estranee ed anche dei familiari.

Le salme di persone morte di malattia contagiosa o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso.

#### Articolo 16

Salvo il nulla osta di cui l'art. 12 precitato, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano superati i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.

Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di pezzi di cadavere, di ossa umane.

Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile, questi deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

#### Articolo 17

Le autopsie, salvo quelle ordinate dall'Autorità giudiziaria, le imbalsamazioni, i trattamenti conservativi e le applicazioni di materie plastiche per la riproduzione della effigie devono essere autorizzate dal Sindaco ed eseguite con il controllo dell'Ufficiale sanitario, con l'osservanza delle norme di cui al paragrafo 7 Regolamento polizia mortuaria.

Articolo 13

Il riscontro delle diagnosi, il rilascio di cadaveri a scopo di studio, le autopsie e i trattamenti conservativi, sono effettuati dopo il periodo di osservazione, secondo le norme del Regolamento polizia mortuaria artt. 34 e 41, modificato con legge 15 febbraio 1961, n. 83, nonché del Regolamento municipale d'igiene.

Le risultanze eventualmente difformi da quelle contenute nella scheda di denuncia (art.10) devono essere comunicate al Sindaco per la rettifica della scheda stessa.

Se risulta come causa di morte una malattia infettiva diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza.

Il prelevamento di parte di cadavere per trapianto terapeutico è nei limiti e nelle condizioni previste dalla legge 3 aprile 1957, n. 235, modificata con legge 2 aprile 1960, n. 519, e del Regolamento relativo, approvato con D. P.R. 20 gennaio 1961, n. 300.

La diagnosi precoce di morte è da farsi col metodo elettrocardiografico, di cui al D.M. 7.11.1961.

C A P O III

F E R E T R I

Articolo 19

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in adatto feretro.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente svilluppata in lenzuolo.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva, si osservano le norme dell'art. 15 del Regolamento di polizia mortuaria.

Articolo 20

La chiusura del feretro è fatta dal necroforo municipale ed eccezionalmente, se si tratta di feretro metallico, da privati esperti con l'assistenza del necroforo. In ogni caso il necroforo deve accertare che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

Articolo 21

Il Comune provvede gratuitamente il feretro di tipo comune, quale indicato all'articolo seguente, lettera a), per le salme di persone che risultano povere; a pagamento per le altre per le quali i familiari non abbiano provveduto altrimenti, anche se non sono richieste onoranze.

Sono considerate povere le persone ammesse all'assistenza sanitaria gratuita o assistite dall'E.C.A. e quelle che, da apposita attestazione del Sindaco, non risultano in grado di sostenere le spese per il funerale.

Non si considerano poveri coloro per i quali si richiedono onoranze superiori alla classe minima a pagamento, tranne il caso in cui queste siano fatte a titolo di omaggio per sottoscrizione fra compagni di lavoro, associazioni, coinquilini, ecc.

Articolo 22

La struttura dei feretri e la qualità dei legni sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura e cioè:

a) per inumazione comune decennale: il feretro deve essere di legno dolce, di abete o di pioppo, stagionato, senza difetti; le tavole piallate nelle due facciate e dello spessore non superiore a cm.2; la confezione deve essere sufficientemente solida, a buona tenuta; testata e fianchi di un sol pezzo, a incastro e col fondo bene aderente ai fianchi; il tutto tinteggiato di scuro;

b) per inumazione in fossa quindicennale o trentennale: feretro come sopra, le tavole però possono essere dello spessore di non oltre 3 cm. e cerchiato con bandella di lamiera metallica, di larghezza con superiore a 4 cm., dello spessore non superiore a 1 mm., collocate a distanza fra loro non inferiore a 40 cm.;

c) per inumazione in fossa cinquantennale, centennale e perpetua: il feretro può essere costruito anche con tavole di legno forte di spessore non superiore ai 4 cm., cerchiato o non, come al comma precedente; per la inumazione perpetua si può anche impiegare il doppio feretro come per la tumulazione;

d) per tumulazione in loculo, cripta: la salma destinata, anche solo temporaneamente, alla tumulazione deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 27 del Regolamento di polizia mortuaria;

e) per salme da trasferire fuori Comune : è prescritta la duplice cassa, come alla lettera d) precedente; se però il percorso è inferiore ai 25 Km., è sufficiente il feretro di legno purchè il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione, sia effettuato con idonea vettura, munita di cassone metallico, e non si tratti di persona morta per malattia infettiva.

Per tutti i feretri di legno suesposti, il coperchio deve essere fissato con viti; nell'interno deve essere posto uno strato di segatura o di sostanza assorbente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo

se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica.

Se la salma proviene da altro Comune, è da accertare la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui agli articoli precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura temporanea nella terra, è da praticare nella parte superiore della cassa qualche foro.

### Articolo 23

#### Fornitura Feretri

La fornitura dei feretri, tanto per i campi comuni, quanto per i campi e posti a pagamento e per sepolture di famiglia, può essere fatta sia dal Comune, quale attività libera, sia da ditte private, in concorrenza.

### Articolo 24

#### Apparecchi riduttori

I feretri metallici destinati al trasporto fuori Comune o alla tumulazione in loculi fuori terra devono essere muniti di apparecchio riduttore della pressione interna del gas putrefatto di tipo approvato dal competente Ministero.

### Articolo 25

#### Verifica feretri

Ogni feretro, non provvisto dal Comune, prima dell'impiego, deve essere sottoposto a verifica e bollatura da parte del necroforo o di apposito incaricato dell'ufficio,

per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro e alle norme di polizia mortuaria, di cui agli articoli precedenti.

Per tale servizio, sono dovuti al Comune i diritti risultanti in tariffa.

#### Articolo 26

##### Piastrine di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di piombo o di zinco elettrolitico, confezionata a cura degli interessati, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta.

Per salma di persona sconosciuta, la piastrina, che verrà fornita dal Comune, contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

#### Articolo 27

##### Trasporto feretri

Il trasporto di feretro vuoto al domicilio della persona defunta, da chiunque fornito, deve essere fatto con veicolo coperto, e nelle ore più opportune, coprendolo alla vista del pubblico con apposito telo.



C A P O I V

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 28

Esclusiva del servizio

Nel territorio del Comune il servizio trasporti funebri è municipalizzato con diritto di privativa, a' sen si della legge 15 ottobre 1925, n. 2578 e dell'art. 16 del Regolamento di polizia mortuaria ed esercito in econo mia o in appalto.

Da parte dei privati, pertanto, non può essere eseguito alcun trasporto di salme, sia in funzione di fu nerale, sia per trasporto diretto, con o senza corteo, al cimitero o al locale di osservazione o alla sala di auto psia, agli scali ferroviari, o, in caso di morte in ospe dali, alberghi, ecc., alla abitazione del defunto.

E' istituito il diritto fisso di privativa, pa ri all'importo del trasporto di ultima categoria; questo è dovuto quando la salma, per opera di terzi, autorizzati, è trasportata in altro Comune o da altro Comune, senza lo svolgimento in loco del funerale, quindi senza impiego del servizio proprio del Comune. Anche quando il servizio è svolto in appalto, il diritto di privativa spetta intera mente al Comune.

L'esclusiva del servizio comprende anche il tra sporto dei nati morti, di cui all'art. 49, fatto senza ce rimonia funebre, direttamente dall'abitazione al cimite ro.

L'esclusiva è limitata al solo mezzo di traspor to - carro, personale - non anche alla provvista del feretro; inoltre si riferisce ai cadaveri e non anche ai re sti esumati per scadenza ed alle ceneri (ved. artt. 23 e 44).

## Articolo 29

### Eccezioni al diritto di esclusiva

Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite, costituite a tal fine e riconosciute come enti morali, le comunità acattoliche possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e di propri soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni d'ordine generale in materia ed in eccezione al diritto di privativa.

## Articolo 30

### Consistenza del trasporto e percorso

Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza, comprende il prelievo della salma dall'abitazione o dall'istituto ospedaliero, convivenza, ecc.; il corteo, a passo, alla Chiesa parrocchiale, con sosta per le esequie; quindi il proseguimento, a velocità ordinaria, senza corteo, e, con l'itinerario più breve, al cimitero, e, dopo le esequie, se richieste, alla sepoltura.

Se il funerale è solamente civile la Direzione del cimitero stabilisce il posto, entro un percorso di circa 500 metri, ove ha luogo lo scioglimento del corteo.

Lo stesso tipo di vettura è impiegato in tutto il percorso; solo nell'interno del cimitero, dall'ingresso alla sepoltura, si può impiegare apposito furgone, uguale per tutti.

Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvo eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma è depositata nella camera mortuaria.

Nessuna sosta, salvo caso di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la previa autorizzazione del Sindaco.

### Articolo 31

#### Trasporti gratuiti e a pagamento

I trasporti funebri sono gratuiti e a pagamento.

Sono gratuiti per le salme di persone povere, morte sul territorio del Comune, indipendentemente dalla residenza, per le quali non sia richiesta vettura a pagamento; il trasporto è eseguito con la vettura più semplice o comune.

Sono considerate povere le persone di cui al precedente articolo 21.

Sono a pagamento negli altri casi, anche se il trasporto è fatto d'ufficio, senza richiesta.

### Articolo 32

#### Categorie e classi di vetture

Le vetture per trasporti funebri sono di due categorie; per adulti e per bambini inferiori ai 10 anni.

Secondo la diversa loro struttura e foggia, le vetture per adulti sono di 2 classi, quelle per bambini di 2 classi, corrispondenti ai tipi approvati dall'Amministrazione.

I diritti relativi risultano dalla tariffa.

### Articolo 33

#### Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite dal Sindaco.

Entro tali limiti è fissato l'orario dei singoli trasporti dalla Direzione cimiteri, secondo le richieste dei familiari e le esigenze del servizio.

La prenotazione dell'ora per i funerali è fatta secondo l'ordine di presentazione dei richiedenti all'ufficio per la denuncia di morte: privati ed imprese sono in condizioni di parità in detta prenotazione.

Le vetture devono essere ai posti del servizio non meno di dieci minuti prima dell'ora fissata per il funerale.

A richiesta, compatibilmente con le disponibili tà dei mezzi di trasporto, si possono effettuare trasporti funebri in ore diverse da quelle fissate, con l'aumento del 35 per cento sulla tariffa di vettura.

#### Articolo 34

##### Compiti dei Necrofori

Ad ogni trasporto funebre sono addetti uno o più necrofori con i compiti di cui all'art. 120; in particolare il necroforo ha la direzione e la responsabilità del puntuale e regolare svolgimento del servizio ed è munito, dall'Ufficiale di stato civile, dell'ordine di seppellimento che, arrivando al cimitero consegna al custode, previa annotazione dell'ora in cui ha avuto luogo.

La salma, dalla levata alla consegna al cimitero, deve essere sempre seguita dal necroforo.

Qualsiasi irregolarità, o inconveniente, nel servizio deve immediatamente essere riferita alla Direzione.

#### Articolo 35

##### Riti religiosi

I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, a richiesta, possono intervenire sull'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale.

La salma può sostare in Chiesa solo per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia religiosa; la sosta in Chiesa per la celebrazione di riti maggiori è subordinata al versamento del diritto previsto in tariffa.

#### Articolo 35

Trasporto dal luogo di decesso al luogo dei funerali.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito l'Ufficiale sanitario, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o all'obitorio e, in casi eccezionali, a luogo di speciale onore.

Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo e subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

#### Articolo 37

Deceduti per malattie infettive

La salma di persona deceduta per malattia infettiva diffusiva, oltre le particolari disposizioni di cui ai precedenti artt. 13 e 14, può, nell'interesse dell'igiene e sanità pubblica, essere trasportata prima delle 24 ore dal decesso, ai locali di osservazione, come anche può essere trasportata al cimitero, senza corteo funebre con il solo intervento dei più stretti parenti.

### Articolo 38

#### Manutenzione delle vetture

Le vetture, comprese quelle di cui all'art. 29, riconosciute idonee alla funzione dall'Ufficiale sanitario; esse devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento e di decorosa manutenzione: devono essere disinfettate periodicamente almeno una volta alla settimana ed ogni qualvolta si verifichi perdita di sostanze organiche.

Sia all'esterno che all'interno delle vetture, non possono collocarsi corone, distintivi che ostacolino le operazioni del servizio o danneggino la vettura.

L'Ufficiale sanitario, almeno una volta l'anno, ne controlla lo stato di manutenzione.

### Articolo 39

#### Trasporto ai locali di osservazione.

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, di cui all'art. 15, deve essere eseguito con autoambulanza o con apposito furgone, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, questo deve essere aperto.

### Articolo 40

#### Trasporto per altri Comuni e da altri Comuni.

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è subordinato all'autorizzazione del Sindaco, a' sensi dell'art. 30 D.P.R. 10 giugno 1955, n.854.

A tale fine gli interessati devono presentare domanda al Sindaco, allegando il certificato di morte e dell'Ufficiale sanitario, che restano allegati all'atto di autorizzazione.

Della concessione si dà avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita.

Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero.

Il personale accerta la regolarità dei documenti e che il feretro abbia le caratteristiche fissate per la sepoltura cui è destinato, come all'art. 22.

Per morti di malattie infettive diffuse, si osservano le speciali norme di cui all'art. 22 del Regolamento di polizia mortuaria.

#### Articolo 41

##### Trasporti all'estero e dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato è regolato dagli artt. 24 e 29 del Regolamento di polizia mortuaria, dalle norme della Convenzione internazionale di Berlino, 10 febbraio 1937, approvata con R. D., n. 1369 e dall'art. 30 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854.

Il trasferimento di salma all'estero, negli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino, deve essere accompagnato da passaporto mortuario rilasciato dal Medico provinciale e vistato dal Console dello Stato nel quale la salma è diretta; l'introduzione invece dai detti Stati è autorizzata dal Medico provinciale a' sensi dell'art. 30 precitato.

Il trasferimento all'estero, negli Stati non aderenti alla Convenzione, richiede anzitutto l'autorizzazione del Console dello Stato nel quale la salma è diretta, quindi del Medico provinciale; l'introduzione invece è autorizzata dal Ministero della Sanità, da chiedersi at

traverso il Console italiano all'estero.

#### Articolo 42

##### Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto i feretri devono essere secondo le prescrizioni di cui all'art. 27 Regolamento di polizia mortuaria e del precedente art. 22; inoltre alla salma è da praticare il trattamento igienico di cui all'art. 29 Regolamento di polizia mortuaria.

La salma è da consegnare a persona responsabile del trasporto e munita dei documenti di autorizzazione sia al trasporto che al seppellimento, nonché del verbale di riconoscimento e di consegna, da compilarsi in duplice copia di cui una da consegnare al Comune di destinazione e l'altra con l'attestazione del compimento delle operazioni.

#### Articolo 43

##### Rimessa delle vetture funebri e sosta vetture di passaggio

La rimessa delle vetture funebri deve essere in località appartata ed opportunamente attrezzata anche per i servizi di pulizia e di disinfezione.

Le vetture funebri di passaggio, con o senza salma, devono evitare le vie più frequentate e, in caso di sosta, devono valersi della rimessa predetta o di altra e - spressamente indicata.

#### Articolo 44

##### Trasporto di resti e di ceneri

Il trasporto di resti, per esumazione ordinaria,



di ceneri, pur dovendo essere autorizzato dal Sindaco, co  
me per i cadaveri, può essere fatto anche con vettura pri-  
vata e senza doppio feretro.

Si applica anche per tali trasporti quanto dispo-  
sto all'art. 42.

C A P O V

CIMITERO - SEPOLTURE - SERVIZI

Articolo 45

Obbligatorietà del servizio - Sepolture - Registrazioni.

Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con il cimitero comunale.

E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni di cui all'articolo che segue.

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, nei limiti di cui agli artt. 48 e 88 Regolamento di polizia mortuaria e distinti in campi per adulti e per fanciulli inferiori ai 10 anni.

L'area per tali campi, l'utilizzazione delle fosse, il loro ordine di impiego, le misure sono conformi alle disposizioni degli artt. 47 a 52 e 88 Regolamento di polizia mortuaria.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali e familiari, a' sensi e nei limiti dell'art. 68 Regolamento di polizia mortuaria.

Ogni operazione compiuta nel cimitero - inumazione, tumulazione, cremazione, trasferimento, sia nell'interno del cimitero che ad altro cimitero, di salme, di resti, di cenere - dovrà risultare giornalmente negli appositi registri, in doppio originale, di cui agli artt. 45, 46 del Regolamento di polizia mortuaria, conservando gli atti relativi di autorizzazione.

#### Articolo 46

Reparti speciali nel cimitero e sepolture private fuori del cimitero.

Nell'interno del cimitero, a discrezione della Amministrazione e previa autorizzazione del Prefetto, possono costituirsi reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti - ceneri ed ossa - di persone appartenenti a culto diverso di quello cattolico o per comunità straniere.

Le spese maggiori per tali reparti - opere, maggior durata della sepoltura comune - sono a carico dei concessionari.

Un reparto speciale è pure costituito per i nati morti.

Il seppellimento fuori del cimitero in cappelle private e gentilizie o in Chiese, Istituti, Monumenti può aversi nei casi ed alle condizioni fissate agli artt. 79 e 83 del Regolamento di polizia mortuaria.

Le concessioni predette non limitano le attribuzioni del Comune sia sui reparti speciali entro il cimitero, sia sulle sepolture private fuori del cimitero.

#### Articolo 47

##### Ammissione nel cimitero

Nel cimitero sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle per ~~sonne concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata,~~

individuale o di famiglia.

#### Articolo 48

##### Ammissione nei reparti acattolici

Nei reparti acattolici sono ricevute le salme delle persone professanti i rispettivi culti, deceduti nel territorio del Comune o che, ovunque deceduti, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, i quali non abbiano manifestato intenzione di essere sepolti nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi jure sanguinis, nell'ordine di cui all'art. 6.

#### Articolo 49

##### Ammissione nel reparto dei nati morti

Nel reparto in oggetto sono accolti i nati morti per i quali non è da compilare l'atto di nascita e i prodotti del concepimento a qualunque epoca della gestazione.

Per questi ultimi, pur non essendo, come i primi, prescritta la denuncia di cui all'art. 1, si fa obbligo della consegna per la inumazione.

In tale reparto sono pure sepolte le membra di cui all'art. 5 del Regolamento di polizia mortuaria ed i resti anatomici, che fossero consegnati dagli ospedali.

Anche i suesposti seppellimenti dovranno risultare nei registri di cui gli artt. 45 e 115.

## Articolo 50

### Sepolture comuni e private

Le sepolture si distinguono in comuni e private ed ancora per inumazione e per tumulazione.

Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Sono private le sepolture diverse dalle comuni decennali, per maggior durata o per maggior distinzione; possono essere perpetue o temporanee.

Le sepolture private, ivi comprese quelle eventualmente esistenti nei reparti speciali, costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune, secondo le modalità di cui agli artt. 68 e 71 del Regolamento di polizia mortuaria e di esse si dice al Capo VII,

## Articolo 51

### Sepolture per inumazione e per tumulazione

Sono per inumazione le sepolture nella terra, in fosse; esse possono essere comuni e private.

Sono a tumulazione le sepolture in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o in sepoltura di famigli, secondo le norme di cui all'art. 55 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria.

Le sepolture per tumulazione sono solo private.

In ogni caso, salva l'eccezione di cui il precedente art. 19, ogni cadavere è sepolto in fossa o in loculo separati.

Articolo 52

Vari tipi di sepolture private

Le sepolture private possono consistere:

a- nell'uso temporaneo, per 15, 30, 50, 100 anni, dalla data dell'inumazione, di fosse in appositi campi per inumazioni singole;

b- nell'uso temporaneo, per 50 o per 100 anni, dalla data delle tumulazioni, di loculi predisposti dal Co mune in gallerie, cameroni, portici o in costruzioni allo aperto, per tumulazioni singole;

c- nell'uso temporaneo, per la durata di 50 o 100 anni, di cellette, predisposte dal Comune, per la custodia di resti;

d- nell'uso perpetuo di area per la costruzione di sepolcro plurimo di famiglia per tumulazione, consistente in cappella o edicola o portico, aventi o non camera sotterranea, oppure in sola camera sotterranea rivestita all'esterno di opportune opere in pietra, detto monumento, secondo le norme di cui ai Capi VII e XI.

Eccezionalmente il sepolcro di famiglia può essere per inumazione, a' sensi dell'art. 68 del Regolamento di polizia mortuaria.

Apposito piano regolatore, predisposto dal Comu ne, determina, per le sepolture private, l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche, ecc.

Articolo 53

Deposito in loculi provvisori

A cura del comune possono costituirsi loculi e

loculi destinati a deposito provvisorio. In esse sono ammesse salme o nesti mortali, a seguito di esumazione, che si intende tumulare in sepolcro di famiglia o in opere del Comune non ancora disponibili, oppure che s'intende successivamente trasferire, nonchè salme estumulate temporaneamente per la riparazione o ricostruzione di opere.

La concessione dei loculi per deposito provvisorio di massima è della durata di un anno, prorogabile solo se la sepoltura definitiva, cui la salma è destinata, è effettivamente iniziata, ma in corso di ultimazione.

La concessione del deposito provvisorio è subordinata al versamento del canone semestrale e della cauzione, stabiliti in tariffa.

La salma deve essere in doppia cassa, come prescritto per le tumulazioni.

Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni o ornamenti stabili.

→ Qualora non siano disponibili loculi provvisori, si può autorizzare la tumulazione provvisoria anche in sepolture di famiglia, secondo le norme di cui all'articolo 91, versando però al Comune la metà del canone fissato per i depositi provvisori.

#### Articolo 54

##### Sistemazione definitiva - rimborsi

Provvisto alla sistemazione definitiva della salma, già in loculo provvisorio, e corrisposte le semestralità dovute, la cauzione viene rimborsata.

Qualora alla scadenza o nel termine che verrà prefisso, non venga data la sistemazione definitiva alla salma, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento della salma in campo comune o a pagamento, in proporzione della disponibilità della somma versata per

deposito di garanzia, dedotte eventuali semestralità non pagate.

#### Articolo 55

##### Cellette per resti

I resti delle salme esumate o estumulate per decorso periodo possono, a richiesta, essere raccolti e conservati in cellette ossario della durata di 50 e 100 anni; esse rientrano nelle concessioni di cui all'art. 51.

Di massima, la concessione di celletta è fatta non prima di tre mesi dalla scadenza della sepoltura.

Se la salma per la quale è stata richiesta la celletta non risulta decomposta, la concessione decade con il rimborso previsto all'art. 77.

#### Articolo 56

##### Camera mortuaria

Il cimitero ha una camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o di salme esumate per esigenze varie, purchè di brevissima durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni.

Eccezionalmente la camera mortuaria può essere adibita ad altri servizi: deposito di osservazione, sala autopsia.

La camera mortuaria deve avere le caratteristiche ed i servizi di cui agli artt. 94, 95 del Regolamento di polizia mortuaria.



Articolo 57

Ossario

Nel cimitero sono istituiti uno o più ossari generali per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per i quali le famiglie interessate non abbiano provveduto come all'art. 56, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori del cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.

ARTICOLO 58

Soppressione del cimitero

Il cimitero che venga a risultare non più conforme alle condizioni sanitarie, tecniche o di superficie, prescritte dal T.U. leggi sanitarie e dal Regolamento di polizia mortuaria, senza possibilità di adeguati provvedimenti, è soppresso.

Può inoltre essere soppresso per ragioni di dimostrata necessità dipendenti da esigenze urbanistiche o per più degna e più adeguata costruzione.

Il provvedimento è adottato con deliberazione del C.C.

Le concessioni di sepolture perpetue, nel cimitero soppresso, si estinguono; i concessionari sia di sepolture private temporanee che perpetue, hanno i diritti previsti dall'art. 76 del Regolamento di polizia mortuaria; se la concessione consiste ancora in area senza opere e senza salme, si fa luogo al rimborso di cui all'art. 86.

Il concessionario che, avuta, nel nuovo cimitero l'area corrispondente in superficie alla concessione nel cimitero soppresso, non provvede alla nuova costruzione

nel termine di cui all'art. 79, decade dalla concessione.

Il cimitero soppresso, decorsi 15 anni dall'ultima inumazione, può essere dissodato. Durante tale periodo il Comune deve curarne la vigilanza e la manutenzione.

#### Articolo 59

##### Costruzione e ampliamento del cimitero

La costruzione del cimitero e così l'eventuale ampliamento sono adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.

Nei progetti relativi si fa applicazione delle norme tecniche, igieniche, urbanistiche, topografiche, morali meglio atte alle funzioni particolarmente dettate dagli artt. 228 e 338 T.U. leggi sanitarie modificato con l'art. 27 D.P. R. 10 giugno 1955, n. 854 e con legge 17 ottobre 1957, n. 983; 84 e successivi, 98 del Regolamento di polizia mortuaria, nonchè delle norme relative alla distribuzione dell'area per sepolture comuni e private, di cui agli artt. 47, 68 del Regolamento di polizia mortuaria.

C A P O V I

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Articolo 60

Esumazione ordinaria

Le salme sepolte in fossa sono esumabili:

- a) non prima della scadenza di 10 anni dalla inumazione, se in sepoltura comune;
- b) non prima della scadenza del periodo delle rispettive concessioni, se in sepolture private temporanee, a sistema di inumazione, di cui al precedente art. 53.

Le predette esumazioni sono regolate, secondo le esigenze, dalla Direzione del cimitero e non richiedono speciale autorizzazione.

Le salme che risultano indecomposte, salvo che si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite, in apposito campo, a questo destinato, o in campo comune in attività, in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo.

Articolo 61

Esumazione nati morti

L'esumazione ordinaria dei nati morti, inumati nell'apposito reparto, può essere ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento.

## Articolo 62

### Avvisi di scadenza

La scadenza delle sepolture non è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate; però sui campi e nei gruppi di loculi e cellette in scadenza, al meno 3 mesi prima, sono collocate apposite e ben visibili palme, recanti l'avviso di scadenza; di più, allo ingresso del cimitero è pubblicato ogni anno, per la ricorrenza dei defunti, l'elenco dei campi e dei loculi in scadenza nell'anno successivo, le cui salme saranno esumate o estumulate.

I familiari che desiderano essere informati dell'esumazione per scadenza, devono tenere aggiornato il loro indirizzo presso l'ufficio del cimitero.

## Articolo 63

### Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria è eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco. Quest'ultima è a richiesta dei familiari per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso cimitero o per traslazione ad altro cimitero, o per cremazione, nei limiti della legge.

L'esumazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza dell'Ufficiale sanitario o di sanitario delegato e di un incaricato della Direzione cimiteri.

Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire, si richiama l'art. 22 penultimo comma.

Le esumazioni straordinarie sono fatte nei

termini e con le limitazioni stagionali e modalità di cui agli artt. 61 e 64 del Regolamento di polizia mortuaria.

#### Articolo 64

##### Estumulazione

Le salme tumulate in loculo o in cripta, si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze, ed in via straordinaria, in ogni tempo, a richiesta dei familiari, con autorizzazione del Sindaco, quando sia disposta una diversa sistemazione.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli precedenti. Le salme che, alla scadenza ordinaria, risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in campo comune, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro.

Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

Per la estumulazione in sepolture di famiglia, si rinvia all'articolo 84.

#### Articolo 65

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture di famiglia, sono eseguite gratuitamente.

Le straordinarie invece sono sottoposte al pagamento del canone stabilito in tariffa.

Per quelle richieste dall'Autorità giudiziaria, si applica la legge 23 dicembre 1865, n. 270.

#### Articolo 66

##### Incenerimento materiali e integrità resti

Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti e inceneriti in apposito appartato luogo, nell'interno del cimitero.

Sia nelle esumazioni sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'Autorità giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

#### Articolo 67

##### Salme aventi oggetti da recuperare

I familiari i quali ritengono che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione e possibilmente intervenire all'esumazione stessa.

Comunque gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono dallo interruttore essere consegnati ai familiari, previa registrazione; se non richiesti, seguono i resti, se questi vengono conservati in ossario individuale; sono consegnati all'ufficio per l'impiego di cui all'articolo che segue, se destinati all'ossario generale.

Per il personale incaricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza perseguibile anche penalmente, la appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, e che detto personale deve, in ogni caso,

consegnare all'ufficio.

## Articolo 68

### Disponibilità di materiali

Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegate in opere di miglioramento generale del cimitero stesso, in miglioramento dei campi comuni, in sistemazione di tombe di persone povere.

I materiali che non possono essere reimpiegati come predetto, opportunamente privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel cimitero; l'importo relativo è impiegato come al comma precedente.

Può essere autorizzato, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini fino al 4° grado, purchè nello stesso cimitero e purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Sono conservate a cura del Comune, nel cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.

Ricordi strettamente personali possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

C A P O V I I

CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

A) DISPOSIZIONI COMUNI

PER SEPOLTURE INDIVIDUALI E DI FAMIGLIA

Articolo 69

Concetto e limiti della concessione.

Il cimitero, a' sensi degli articoli 823 e 824 del codice civile, ha carattere demaniale, per cui la sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione.

Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d'uso, perpetuo o temporaneo, su una determinata opera, costruita dal Comune, o su area, parte del cimitero, da adibire a sepoltura.

Tale diritto non è commerciabile nè alienabile: solo per le sepolture di famiglia può essere autorizzata, con le norme di cui all'art. 85 e successivi, una limitata cessione dei diritti d'uso.

Le sepolture individuali, perpetue e temporanee, sono invece vincolate alla salma indicata nella concessione e non si possono rinnovare o trasferire ad altri.

Il concessionario può usare, con i vincoli di regolamento, dell'opera o dell'area concessa senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo, a sua discrezione, purchè non venga compromesso l'uso, modificare ed impiegare per esigenze di servizio.

→ La concessione, sia a tempo che perpetua, può es



sere soggetta: a revoca per esigenze di pubblico interesse, come detto all'art. 3, lettera a); a decadenza nei casi di cui agli articoli 71, 75, 79, 89; a rinunzia come agli articoli 77 e 86.

## Articolo 70

### Concessionari - Doveri generali

Le sepolture private possono essere concesse, se condo le . disponibilità, anche per salme di persone private della residenza nel Comune e ancorchè morte fuori del Comune.

La concessione di sepoltura privata, sia temporanea che perpetua, è fatta, ed è conservata, subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe, attuali e future in materia di polizia mortuaria e di cimiteri, nonchè delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal regolamento e dall'apposito atto di concessione, quando prescritto.

In particolare l'uso della sepoltura dev'essere nei limiti prestabiliti dall'atto di concessione, evitando in specie di farne oggetto di lucro o di speculazione.

Nel periodo di validità della concessione le salme non possono essere trasferite, a richiesta dei familiari, se non per altra sepoltura privata di pari o superiore per durata e decoro.

## Articolo 71

### Vigilanza del Sindaco

Nessuna operazione, in ordine alla polizia mor-

tuaria ed alle opere, può compiersi nelle sepolture, da parte dei concessionari, se non autorizzata dal Sindaco.

Il Sindaco esercita la vigilanza su dette sepolture non solo ai fini della polizia mortuaria, ma anche dell'esercizio dei diritti d'uso.

In particolare per le sepolture di famiglia la vigilanza del Sindaco riguarda pure la trasmissione dei diritti d'uso, di cui all'art. 87 che segue, secondo il carattere del sepolcro, risultante dalle norme di legge e dagli atti di concessione.

## B) CONCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE

### Articolo 72

#### Modalità di concessione

La sepoltura individuale temporanea, nei vari tipi di cui all'articolo 53, può concedersi solo a decesso della persona cui è destinata ed è assegnata per ordine progressivo di numero delle sepolture disponibili.

Solo per i loculi si può fare la concessione in vita, a giudizio del Sindaco, secondo le disponibilità degli stessi e l'età del richiedente, quando questi dimostri di non avere parenti od eredi che possano provvedere.

In tal caso è dovuto il canone della tariffa in vigore all'atto della concessione e sarà, in vita, integro per aumenti superiori alla metà del pagato; inoltre il periodo di durata decorre dalla data della concessione.

La sepoltura individuale perpetua può essere concessa secondo le disponibilità, anche in vita.

La concessione di sepoltura temporanea è provata, salvo se richieda atto formale, dalla bolletta di pagamento; quella perpetua di atto del Sindaco, redatto dal Segretario del Comune.

### Articolo 73

Oneri relativi alla sistemazione della sepoltura individuale.

Se la sepoltura non consta di opera già completa a cura del Comune, ma di fosse, il concessionario deve dare - pena la decadenza - adeguata sistemazione alla sepoltura stessa entro un anno dal seppellimento, per le fosse della durata da 15 a 50 anni; entro due anni, dal contratto e non oltre un anno dalla tumulazione, per le fosse perpetue e centennali.

Il Comune determina il tipo di sistemazione minima obbligatoria per ogni tipo di fossa, con facoltà per il concessionario di altra sistemazione migliore, da approvarsi dalla Direzione del cimitero.

### Articolo 74

Decadenza.

La concessione di sepoltura privata individuale a tempo, può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine, quando la sepoltura:

- 1) non risulti sistemata nel termine stabilito, come all'articolo precedente;
- 2) quando non sia stata occupata entro un anno dalla morte della persona per la quale venne concessa;
- 3) quando risulti in stato di completo abbandono.

no.

I predetti provvedimenti sono adottati con deliberazione, previa diffida agli interessati, se reperibili.

Nel caso di cui al n. 3, se il concessionario o gli aventi causa non risultano reperibili, sulla tomba è posta una pallina-avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, all'albo, posto all'ingresso del cimitero, è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono.

Decorsi due anni consecutivi dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.

La decadenza, nel caso di cui a nn. 1 e 2, dà luogo al rimborso di cui all'art. 77, che segue; nel caso di cui al n. 3 non dà luogo ad alcun rimborso.

#### Articolo 75

Sistemazione delle salme a seguito della decadenza.

Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla esumazione od alla estumulazione della salma con l'osservanza delle norme relative al rinnovamento delle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario generale; se invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, se esiste, in campo comune per il periodo occorrente; quindi i resti sono depositati nell'ossario generale.

#### Articolo 76

Rinuncia di sepolture - Rimborsi

La rinuncia alla concessione di sepoltura indi-

viduale è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma, nei casi autorizzati, e quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una diversa sistemazione; il trasferimento è ammesso solo per sistemazione in sepoltura di grado superiore o pari, non inferiore a quella occupata.

La rinuncia dà luogo al seguente trattamento:

1) per le sepolture quindicennali e trentennali; rimborso della metà della somma di tariffa pagata, limitatamente al primo biennio della concessione.

2) per le sepolture cinquantennali, centennali, perpetue e per le cellette di pari durata, è applicata la tariffa per deposito provvisorio ad esaurimento del canone versato. I posti individuali perpetui, a tali effetti, sono parificati ai centennali.

Il trasferimento nel primo mese dalla concessione, per dare migliore sistemazione al cimitero, si ritiene interamente compensato con la maggiore tariffa del nuovo posto.

## C) SEPOLTURE DI FAMIGLIA

### Articolo 77

#### Modalità di concessione.

La sepoltura di famiglia, nei vari tipi di cui all'art. 53, può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, ente, comunità; può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.

Una stessa famiglia non può essere concessionaria, escluso il caso di eredità, di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.

La concessione deve, a' sensi e per gli effetti dell'articolo 1350 Codice civile, risultare da contratto da stipularsi per opera del Segretario del Comune.

Solo con la stipulazione dell'atto, la concessione si intende perfezionata.

Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto.

Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area, versare l'importo presunto, a suo carico, delle spese di atto, non che eseguire il deposito, di cui alla tariffa, a garanzia dell'esecuzione delle opere e per risarcire eventuali inadempienze o danni; tale deposito è rimborsato come all'articolo 134.

#### Articolo 78

Costruzione delle opere - termini - collaudo

Limiti di impiego dell'area.

La concessione di area per la costruzione di cappella, edicola, monumento, impegna alla sollecita presentazione del progetto ( articolo 132 ) ed alla esecuzione, pena decadenza ( art. 89 ) delle opere relative, entro 24 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, quest'ultimo termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti, una proroga di sei mesi, scaduti i quali, salvo decadenza, per ogni mese di ritardo, è applicata la penale dell'1 per cento del corrispettivo della concessione, da prelevarsi sulla somma depositata.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa; per le opere in sottosuolo si può aggiungere una maggiore area in sottosuolo, da pagarsi come in tariffa, semprechè non sia di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi.

Il Comune si riserva il diritto di costruire tombe di qualsiasi tipo per rivenderle ai privati al prezzo che verrà determinato su perizia dell'ufficio tecnico.

E' fatto divieto ai privati di costruire tombe per rivenderle.

#### Articolo 79

##### Doveri in ordine alla manutenzione

Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si provvede, se del caso, a' sensi dell'art. 55 del T.U. della legge comunale e provinciale e ai termini del presente regolamento, non esclusa la decadenza.

Nel caso in cui le opere della sepoltura siano divenute poco sicure o indecorose, il Sindaco può sospendere la tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo

deposito di garanzia, da restituire ad opere fatte o da impiegare nella esecuzione delle opere stesse, se l'interessato non ha provveduto nel termine prefisso.

## Articolo 80

### Gruppo familiare

La concessione di sepoltura di famiglia si intende fatta jure sanguinis fra i discendenti in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti o ad estranei, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi entro un anno, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione, il Sindaco.

Il titolare di sepoltura che si trasferisce dal Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.



Articolo 81

Ammissione in sepoltura di famiglia

Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri i fedi delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato in tenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a' sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto, o per ragioni di ordine morale. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione come all'art. 92, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza. Se il sepolcro diventa ereditario, il diritto al seppellimento può essere per stirpe.

Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati, tenendo conto del rinnovo di cui all'art. 84 successivo.

Articolo 82

Ricordi funebri

Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di fare celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc. In essa si possono anche ricordare defunti aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

Articolo 83

Estumulazione - Vincolo di perpetuità delle salme.

Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, se occorre disporre del loculo, per salma di altro avente diritto, quando siano decorsi almeno 50 anni dalla tumulazione. I resti sono conservati nella sepoltura stessa in appositi ossari o in singole cellette.

Il concessionario d'origine, nell'atto della concessione, può stabilire il vincolo di perpetuità di tutte o alcune salme cioè la integrale conservazione della salma nella tomba con divieto quindi di estumulazione. Il vincolo si riferisce essenzialmente alla salma, mentre il loculo può eccezionalmente mutare, nella stessa tomba, per nuove opere o per diversa sistemazione della tomba.

Inoltre una salma vincolata a perpetuità può essere, a richiesta, da valutarsi dal Sindaco, trasportata in altra sepoltura di famiglia, di non minor decoro, purchè sia mantenuto lo stesso vincolo.

Il vincolo di perpetuità delle salme può essere rimosso con richiesta di tutti i contitolari ed ha effet-

to solo per i posti ancora liberi, non per quelli già occupati con detto vincolo.

Il vincolo di perpetuità delle salme è subordinato al versamento del canone di tariffa; apposita scrittura nella sepoltura indica tale vincolo.

#### Articolo 84

##### Trasmissione diritti d'uso

I diritti d'uso per le sepolture di famiglia sono trasmissibili in linea retta per successione jure sanguinis, e, estinta la famiglia nei suoi discendenti diretti, jure hereditas.

Può permettersi la cessione di diritti d'uso a terzi tutta o di parte della sepoltura di famiglia, quando ricorrano giustificate ragioni, familiari od economiche - da valutare a giudizio dell'Amministrazione - con esclusione di intenti di speculazione e semprechè siano rispettate le salme, già accoltevi come all'art. 88.

La cessione è subordinata al versamento dei diritti dovuti a termine di tariffa.

Ogni variazione nei diritti d'uso deve essere notificata dagli interessati al Comune, come all'art. 87.

#### Articolo 85

##### Cessione - Rinuncia

###### a) Aree libere

Il concessionario di area per sepoltura di famiglia sulla quale non siano state eseguite opere, salvo decadenza, può rinunciare alla stessa a favore del Comune, e

mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso dei 9/10 nei primi due anni e degli 8/10 successivamente, calcolati sulla tariffa in vigore all'atto della concessione.

Per eventuale svalutazione oltre la metà, in confronto alla nuova tariffa, il rimborso è nella misura di metà della nuova tariffa. Eccezionalmente, a giudizio dell'Amministrazione, si può ammettere, con modifica del contratto, di associare un congiunto fino al 4° grado, a condizione che sia con ciò assicurato l'immediato inizio delle opere e l'ultimazione nei termini di cui all'art. 79.

b) Aree con parziale costruzione.

Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui alla lettera a) precedente; il concessionario inoltre ha il diritto al ricupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia.

A discrezione dell'Amministrazione, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune l'area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti all'art. 79.

c) Aree con opere finite.

La cessione può essere di tutta o di parte della sepoltura; in ogni caso al Comune spetta il diritto di prelazione, con il rimborso, per l'area, nei limiti del precedente comma a), da ridursi in ragione dei posti eventualmente già occupati, in perpetuo o a tempo, tenendo

conto, in quest'ultimo caso, della sistemazione dei resti. Le opere sono valutate dall'Ufficio tecnico del comune, salvo contraddittorio con l'interessato.

Se il Comune non intende valersi di tale diritto, la cessione, se giustificata, come all'articolo precedente, può essere autorizzata a terzi, col pagamento, per posto o loculo ceduto, a favore del Comune, del corrispettivo fissato dalla tariffa in vigore.

La cessione di tomba appartenente a più titolari deve essere fatta con l'adesione delle singole parti, a meno che si tratti di tomba già divisa, a' sensi dello articolo 92, che segue, con l'espressa facoltà reciproca di cessione a terzi per atto tra vivi.

#### Articolo 86

##### Prova della trasmissione dei diritti

La trasmissione del diritto d'uso deve essere comprovata da titoli regolari e cioè:

a) per successione: atto notorio o attestazione giudiziale, dai quali risultino le successioni per rami fino agli attuali eredi e l'attestazione espressa che non esistono altri eredi. Se la successione è testamentaria può essere richiesta anche copia od estratto del testamento;

b) per cessione e per rinuncia: contratto rogato dal Segretario del Comune, se è nell'interesse del Comune stesso o da notaio se nell'interesse di privati, da produrre in copia autentica.

Tali atti sono da presentare, con domanda di voltura, all'ufficio entro sei mesi dal verificarsi della rispettiva causa, per le necessarie variazioni.

Entro un mese il Sindaco darà comunicazione dei provvedimenti relativi.

Nella rinuncia la spesa di atto è a carico del

rinunciante.

I documenti relativi ai trapassi sono conservati dal Comune e sono annotati nel fascicolo della sepoltura.

A parte la vigilanza del Sindaco, di cui il precedente art. 72, la trasmissione dei diritti per successione risulta da deliberazione della Giunta municipale; la trasmissione per cessione risulta da deliberazione del Consiglio comunale, recante, con la giustificazione, anche la liquidazione dei canoni dovuti; in essa si può anche subordinare la trasmissione all'esecuzione di opere necessarie alla tomba. La rinuncia risulta pure da deliberazione del Consiglio Comunale.

#### Articolo 87

##### Condizioni delle salme nelle cessioni

Le salme già accolte nella sepoltura che viene ceduta, non possono essere trasferite, ma sono conservate nella sepoltura stessa, salvo sistemazione in altra tomba pure di famiglia, non meno decorosa ( art. 70 precedente ).

Se le salme non sono vincolate a perpetuità, alla scadenza dei 50 anni, si può provvedere alla raccolta dei resti, che devono pure essere conservati nell'ossario o in singole cellette della sepoltura stessa.

#### Articolo 88

##### Decadenza

La concessione di sepoltura di famiglia può essere dichiarata decaduta:

a) per inadempienza ai doveri di cui all'art. 79 in ordine ai termini per la costruzione delle opere.

In tal caso al concessionario è corrisposto il rimborso nei limiti di cui all'art. 86 ed è incamerato il deposito cauzionale;

b) per soppressione del cimitero, come ai precedenti articoli 59 e 89, osservate le norme di cui agli artt. 76 del Regolamento di polizia mortuaria e del presente regolamento;

c) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto.

La decadenza per abbandono è adottata attraverso la procedura di cui all'art. 75, n. 3, in più, decorso al primo dei due anni di mora, sono da farsi almeno due pubblicazioni-avviso successive su almeno due giornali più diffusi in loco.

La decadenza per qualunque titolo, è adottata con apposita deliberazione consiliare, previa comunicazione agli interessati per le osservazioni, se reperibili.

#### Articolo 89

##### Provvedimenti a seguito della decadenza

Pronunciata la decadenza per abbandono, il Comune può concedere la sepoltura a persona che assuma di provvedere alle opere occorrenti. Prima però provvede a raccogliere i resti delle salme nelle cellette o nell'ossario della sepoltura stessa e fa obbligo al subentrante di conservarle, come consegnate, in perpetuo, parimenti fa obbligo di ricordare, anche in parte secondaria della tomba il nome del vecchio concessionario.

Per tali oneri è abbuonata al nuovo concessionario una somma pari al prezzo base di una celletta, per ogni resto.

Se la sepoltura è ridotta in stato da dover es-

sere demolita, il Comune provvede alla sistemazione dei resti in cellette perpetue o in apposito ossario, disponendo dell'area per nuove concessioni.

#### Articolo 90

Consensi per salme di estranee al gruppo familiare.

Il titolare di sepoltura di famiglia, salvo espressa disposizione contraria del primo concessionario, può consentire che in essa sia sepolta, in via provvisoria o definitiva, la salma od i resti di persona estranea al gruppo familiare, cui sia legato da rapporti di parentela o di amicizia. La concessione del consenso è strettamente personale, senza trasferimento di diritti di successione alla scadenza, a favore di altra salma della famiglia cui appartiene quella già ammessa per tale titolo.

All'esterno della tomba può porsi il nome della salma accolta.

Per il consenso si richiede un atto del titolare, in competente bollo e registrato, nel quale risultino le ragioni morali che lo giustificano.

Se la sepoltura è indivisa fra varie persone, occorre il consenso di tutti i concessionari o di chi risulta incaricato, a' sensi dell' art. 81 precedente.

Quando risulti che il consenso possa celare una effettiva cessione parziale, avente carattere di speculazione, non si dà corso al consenso.

La concessione del consenso è subordinata al pagamento dell'apposito canone risultante nella tariffa vigente al momento della tumulazione.

Il consenso può essere dato anche a favore di vivente e registrato nel fascicolo, il pagamento del canone però è da effettuarsi al momento della tumulazione, secondo la tariffa in vigore a tale epoca.



## Articolo 91

### Divisione e rinuncia

Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'ufficio per le variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote.

In relazione a questi si possono determinare gli oneri di manutenzione.

La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione, ai fini dei canoni dovuti; essa deve risultare come sopra.

## Articolo 92

### Disponibilità dei materiali

I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che, previo permesso, venissero sostituiti nella sepoltura o che comunque vengano rimossi, sono soggetti alle norme di cui all'art. 69.

## Articolo 93

### Manutenzione a carico del Comune

Il Comune può assumere l'onere della manutenzione perpetua delle opere con versamento da parte dei titolari della somma che viene fissata, in base ad apposita perizia del tecnico municipale e alle condizioni da stabilirsi, con deliberazione, di volta in volta.

Apposita iscrizione, posta sulla sepoltura, indica tale onere.

#### Articolo 94

#### Fascicoli per le sepolture di famiglia

Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo tenuto dall'ufficio nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni, ai consensi, alle successioni.

C A P O V I I I

CREMAZIONE

Articolo 95

Area - Locali

Il servizio della cremazione dev'essere autorizzato dal Prefetto e si svolge nel recinto del cimitero, nel quale il Comune dispone per l'arca occorrente, per la costruzione del crematorio e delle opere per la conservazione delle relative ceneri, qualora a queste non venga data diversa destinazione.

Articolo 96

Vigilanza - Autorizzazione

L'esercizio della cremazione, sia dal lato amministrativo che tecnico, è svolto sotto la vigilanza della Autorità comunale.

Il servizio della cremazione è esercitato con la osservanza di tutte le norme e disposizioni in materia e di quelle che, anche di volta in volta, potranno essere prescritte dall'Autorità comunale. In particolare l'ignizione deve essere fatta con sistemi rapidi e innocui.

## Articolo 97

### Richiesta della cremazione

La cremazione dei cadaveri deve essere autorizzata di volta in volta con atto del Sindaco, quando risulti espressamente tale volontà nel testamento del defunto.

A tal fine i familiari o gli aventi titolo devono fare formale istanza al Sindaco, presentando i documenti di cui all'art. 59 del Regolamento di polizia mortuaria, modificato dal D.P.R.S. 8 maggio 1968, n. 794 e cioè:

1) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato;

2) per gli iscritti ad associazioni, riconosciute, aventi il fine della cremazione:

a) dichiarazione da cui risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato;

b) dichiarazione del presidente della associazione attestante che il defunto è rimasto iscritto alla stessa fino all'ultimo istante di vita;

3) certificato, in carta libera, del medico curante o dell'Ufficiale sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

Eccezionalmente la cremazione può essere disposta d'autorità per gravi motivi di pubblica necessità.

## Articolo 98

### Termini

La cremazione può avere inizio non prima che siano decorse 24 ore dal decesso, o 48 ore, se si tratta di morte improvvisa.

In nessun caso, può ritardarsi la cremazione di

oltre 48 ore dal decesso, durante il periodo dal 1° maggio al 31 ottobre, e di oltre 72 ore dal decesso, durante il periodo dal 1° novembre al 30 aprile.

Trascorsi tali termini, deve inumarsi o tumularsi la salma, salvo successiva esumazione o estumulazione, al momento dell'effettiva cremazione.

## Articolo 99

### Cremazione stranieri

Per la cremazione di salma di straniero si richiede, in aggiunta ai documenti di cui all'art. 59 del regolamento di polizia mortuaria, specifico "nulla osta" del rappresentante diplomatico o consolare dello Stato cui apparteneva il defunto, competente per giurisdizione territoriale.

Se la legge dello Stato, cui apparteneva il defunto, non prescrive la disposizione testamentaria, basta la domanda di cremazione fatta dai parenti più prossimi.

## Articolo 100

### Consegna e riconoscimento

La salma da cremare è portata dal personale del cimitero al crematoio e consegnata al personale addettovi, appositamente incaricato. Alla consegna, due testi devono, sotto la propria responsabilità, confermare l'identità della salma, contenuta nel feretro, con quella destinata alla cremazione.

Di dette operazioni è redatto apposito verbale.

Articolo 101

Intervento alla cremazione

Alle operazioni della cremazione non possono assistere persone estranee alla famiglia del defunto e al servizio, salvo speciale autorizzazione da parte della Direzione del cimitero.

Articolo 102

Modalità

La salma deve collocarsi sull'ara crematoria avvolta negli indumenti rivestiti o avvolta in lenzuolo.

Il feretro è bruciato.

La salma deve essere cremata racchiusa nel feretro:

tro:

- a) quando sia in stato di avanzata putrefazione;
- b) quando trattasi di salma morta per malattia contagiosa;
- c) quando sia richiesto dai familiari.

Articolo 103

Urna cineraria

Compiuta la cremazione, le ceneri, in continuità sono diligentemente raccolte in urna cineraria e sigillata. L'urna può essere di metallo o di marmo, di terra, di cristallo, purchè opaco.

Ciascuna urna cineraria contiene le ceneri di una sola salma e porta all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto e la data di morte.

L'urna è poi collocata nelle cellette del crematorio, o in sepoltura di famiglia, o di enti, come indicato all'art. 343 delle leggi sanitarie.

Per il trasporto di ceneri, vedi l'art. 44.

#### Articolo 104

##### Registri

Presso il crematorio è tenuto un registro contenente le generalità delle persone cremate, la data di morte e di cremazione, il luogo ove è stata deposta l'urna.

C A P O . I X

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Articolo 105

Orario

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.

Nei giorni di Natale, Capo d'Anno e Pasqua, la apertura è limitata alle ore antimeridiane.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso della Direzione; la visita fuori orario ai sotterranei è subordinata, oltrechè al permesso predetto, all'accompagnamento da parte di personale addetto al cimitero.

Il segnale di chiusura è dato a mezzo di campana, mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Nelle giornate di intensa nebbia o di pioggia, la Direzione può disporre la chiusura anticipata per il pubblico, esauriti i servizi di trasporto funebre.

Articolo 106

Divieto di ingresso

E' vietato l'ingresso:

a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;



b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente, in condizioni non normali o comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;

d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

#### Articolo 107

#### Riti religiosi

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che generale, della Chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

#### Articolo 108

#### Circolazione dei veicoli

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per motivi di salute o di età, la Direzione può concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di automobile.

Parimenti la direzione può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio e delle imprese, addette al cimitero, fissando il percorso e l'orario.

La Direzione fissa i percorsi e gli orari nei

casi susposti.

## Articolo 109

### Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) introdurre biciclette, armi da caccia, cani o altri animali, cose irriverenti; introdurre ceste o involti, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;

c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamentazioni, lapidi;

d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori degli appositi cesti o spazi; appendere sulle tombe in dramenti o altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;

e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;

f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dei viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;

g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in ispecie fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;

h) prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri, di opere funerarie, senza autorizzazione della Direzione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;

i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;  
l) chiedere elemosina; fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e la ora;

m) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

## Articolo 110

### Epigrafi

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Ogni epigrafe deve essere approvata dalla Direzione e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere, come all'art. 133.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè seguite dalla traduzione in italiano.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle celle è indicato il solo nome, cognome e le date di nascita e di morte.

Le donne coniugate sono indicate con i due cognomi.

Articolo 111

Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi.

La facoltà di chiedere collocamento di lapidi e di dettare il testo di epigrafi è riconosciuta, come all'art. 6, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto; così pure per eventuali modifiche.

Articolo 112

Lapidi, ricordi, fotografie

Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero, se non decorosamente verniciati. Si può autorizzare il collocamento di fotografia, purchè eseguita a smalto; il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi altrui.

In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione come all'art. 3.

Articolo 113

Cippi

Ogni fossa dei campi comuni è contraddistinta da cippi uniformi, forniti e messi in opera dal Comune a seguito immediato della inumazione; essi recano il numero progressivo, il cognome e nome, la data di morte del defunto.

Tali cippi sono rimossi quando i familiari proy vedono al collocamento di lapidi, purchè queste rechino inciso nel retro, lato destro all'altezza di cm. 10 dal suolo, il numero progressivo portato dal cippo.

C A P O X

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Articolo 114

Direttore del cimitero - Compiti

Al cimitero ed ai servizi funebri è proposto un Direttore ( art. 2 ), alle dirette dipendenze del Sindaco e dall'Assessore delegato a tali servizi.

Sono compiti specifici del Direttore disporre e vigilare:

a) sull'applicazione delle norme contenute nel regolamento generale di polizia mortuaria e nel presente regolamento e in ogni altra disposizione di legge; istruzioni, circolari;

b) su tutte le operazioni che si svolgono nel cimitero: seppellimenti, esumazioni, ecc., accertando che siano autorizzate e che si compiano secondo le norme;

c) sul personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri circoscrivendo le rispettive attribuzioni, il comportamento e la disciplina;

d) sulle costruzioni private nel cimitero, coordinato da incaricato dell'ufficio tecnico - posa di lapidi, costruzioni di cripte, monumenti, edicole, cappelle ecc. - perchè corrispondano alle condizioni prescritte ed alle autorizzazioni date;

e) sull'impiego delle aree, delle opere e dei servizi funebri, studiando e formulando proposte sulle questioni tecniche e amministrative, necessarie ed opportune, per il regolare andamento del servizio e per le esigenze relative;

f) sulle provviste, opere, servizi, imprese appaltatrici, secondo i rispettivi capitolati e le norme

del presente regolamento, particolarmente nei riguardi del servizio trasporti funebri e della manutenzione del cimitero;

- g) sul servizio della cremazione;
- h) su eventuali irregolarità, inadempienze, insufficienze, riferendo all'Assessore.

Interviene, con voto consultivo, alla Commissione tecnica di cui all'art. 132, della quale assolve anche le funzioni di segretario.

Nell'esercizio della sue attribuzioni, il Direttore è coadiuvato da apposito personale tecnico ed amministrativo.

A tal fine sono costituiti, alle sue dipendenze, un ufficio presso il cimitero ed uno presso l'ufficio stato civile del Comune.

L'ufficio straccato presso il cimitero:

- a) assolve i compiti di cui all'art. 45 del Regolamento di polizia mortuaria;
- b) tiene aggiornati i registri circa le operazioni che si svolgono nel cimitero, di cui l'art. 45 del presente regolamento;
- c) tiene le chiavi degli ingressi, dei sotterranei, dei luoghi di deposito, di osservazione e di ogni locale del cimitero;
- d) tiene l'inventario dei mobili ed attrezzi, curandone la manutenzione;
- e) dà le informazioni che vengono richieste dai visitatori.

L'ufficio presso lo stato civile cura in particolare:

- a) il servizio denunce di morte, per quanto si riferisce ai servizi funebri ed alla polizia mortuaria;
- b) la concessione di sepolture comuni e particolari, e relative registrazioni; l'aggiornamento nelle cartelle delle sepolture private, delle tumulazioni e delle volture delle concessioni; la raccolta dei progetti e disegni di sepolture private;

- c) il rilascio di autorizzazioni e permessi;
- d) il controllo e la contabilità relativa alle imprese appaltatrici di servizi cimiteriali e funebri;

Per le attribuzioni d'ordine tecnico il Direttore è coadiuvato da un assistente tecnico, il quale in particolare:

a) sorveglia le opere ed i lavori attinenti al servizio del cimitero fatti sia dal Comune sia da privati;

b) controlla le lapidi, murazioni, cripte, monumenti, cappelle ed ogni opera dei privati perchè corrispondano alle condizioni stabilite dal regolamento e nei rispettivi permessi;

c) riferisce al Direttore circa guasti alle opere del Comune sia dei privati, in ordine alla sicurezza ed al decoro;

Al Direttore, ai fini del miglior assolvimento dei suoi compiti, è concesso l'alloggio gratuito nell'apposito edificio municipale, attiguo al cimitero.

#### Articolo 115

#### Interratori

Gli interratori assolvono i servizi interni del cimitero e principalmente:

- a) scavo fosse per inumazioni e per esumazioni;
- b) trasporto delle salme dall'ingresso del cimitero alle fosse o loculi o al crematorio, secondo le destinazioni prefissate;
- c) deposizione delle salme nelle rispettive sepolture;
- d) esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie; trasferimenti interni, autorizzati, di salme;
- e) servizio della camera mortuaria e delle autopsie.



Nell'assolvimento delle loro attribuzioni gli interratori devono attenersi scrupolosamente, usare le cautele e tenere il comportamento che si addicono al carattere del servizio e in particolare:

1) scavare le fosse secondo le misure prescritte, eliminando le pietre che, messe a parte, sono poi trasportate nei posti fissati;

2) colmare le fosse con sola terra e formare il tumulo a dispiuvio;

3) evitare nelle esumazioni, nelle esumazioni ed in qualsiasi scavo, dispersione di ossa, di avanzi di indumenti e di feretro;

4) completare, ad inumazione e a tumulazione ultimata, le apposite bolle da consegnare rispettivamente all'ufficio cimiteri ed ai familiari del defunto;

5) attenersi scrupolosamente alle norme di cui all'art. 68 circa il rinvenimento di oggetti preziosi o di ricordi personali;

#### Articolo 116

##### Capo interrattore

Il capo interrattore è specialmente preposto al servizio degli interratori; cura la distribuzione opportuna del personale per il servizio all'ingresso del cimitero per il ricevimento delle salme, e nei campi; controlla l'ordine di sepoltura, che accompagna ogni salma, circa la rispettiva destinazione, nonché lo stato del feretro e delle vetture; cura la consegna all'Autorità giudiziaria delle salme esumate, richieste dalle autorità stesse per autopsie e ne controlla la restituzione; registra tutte le operazioni svolte giornalmente dagli interratori, secondo gli ordini di seppellimento e di esumazione e consegna quindi i detti ordini aggiornati e firmati all'ufficio cimiteri.

## Articolo 117

### Portieri

I portieri sono addetti alla vigilanza dei vari ingressi del cimitero e alla custodia degli stabili annessi; il portiere dell'ingresso principale cura anche la custodia e la vigilanza degli uffici, cappella e stabili annessi; per tali servizi usufruisce di alloggio gratuito nei locali d'ingresso;

E' compito dei portieri:

a) curare rigorosamente che siano osservate le norme del regolamento relative all'ingresso sia dei visitatori sia del personale addetto al servizio e ai lavori privati autorizzati;

b) dare le informazioni di cui fossero richiesti, indirizzando se occorre, all'ufficio;

c) controllare che i materiali che vengono introdotti o che vengono asportati abbiano la bolla di autorizzazione;

d) controllare i veicoli sia in entrata che in uscita, agli effetti degli articoli 109, 110, e 129.

Cessato il servizio i portieri devono riportare le chiavi dei cancelli d'ingresso all'ufficio del cimitero.

## Articolo 118

### Giardinieri

I giardinieri sono addetti alla formazione e manutenzione delle aiuole, tappeti erbosi, piante, siepi non appartenenti a sepolture private, nonché alla manutenzione delle opere e dei servizi non affidati alle apposite imprese e cioè viali, stradine, piazzali, cunette, pozzi, porti

cati, monumenti, sgombrò neve. Inoltre sono di sussidio alle altre categorie di personale, specie necrofori, in caso di bisogno.

Il capo giardiniere è preposto al personale ed ai servizi predetti, sotto la guida del direttore.

### Articolo 119

#### Necrofori

Ai necrofori è affidato il servizio funebre che ha svolgimento all'esterno del cimitero e in particolare:

a) trasporto dei feretri di provvista del Comune al domicilio del defunto secondo le modalità dell'art. 27;

b) accertare che la misura del feretro corrisponda a quelle occorrenti e alle prescrizioni stabilite secondo la destinazione; porre, previo accertamento dei requisiti, bollo di verifica;

c) provvedere, a richiesta alla deposizione della salma nel feretro e prestare alla salma stessa le cure eventualmente occorrenti;

d) chiudere il feretro, previo accertamento di eventuali negligenze o infrazioni; in caso di perdita di sostanze organiche, disporre che siano poste nel feretro materie assorbenti o che sia richiesta apposita cassa; se il feretro è metallico, assistere alla saldatura; se la salma è trasportata fuori dal Comune, accertare, oltre la osservanza delle norme generali, le speciali prescrizioni contenute nel decreto di autorizzazione; fissare nella parte superiore del feretro la targa metallica di identificazione;

e) trasportare la salma a spalla dall'abitazione alla vettura e dalla vettura alla Chiesa; in tale trasporto il feretro, se comune, dev'essere ricoperto dallo apposito drappo nero, negli altri casi i necrofori si at-

tengono al desiderio dei familiari;

f) accompagnare e guidare il corteo ( art. 34); sciolto il corteo l'accompagnamento al cimitero è fatto da un solo necroforo, che all'ingresso, consegna all'interratore o custode la salma ed il relativo ordine di seppellimento, annotandovi l'ora in cui ebbe compimento il trasporto ed eventuali rilievi.

Nel secondo tratto l'accompagnamento può essere affidato a persona addetta al trasporto con le responsabilità del servizio; così anche quando la salma deve essere trasportata fuori dal Comune;

g) ritirare i deceduti in solitudine nelle abitazioni o all'aperto e i deceduti per morte violenta; a richiesta dell'Autorità, all'istituto di medicina legale o all'obitorio. Per tali incombenze è costituita una suaudra di servizio diurno e notturno.

I necrofori disponibili dai servizi esterni di trasporto funebre, devono tenersi a disposizione della Direzione per eventuali occorrenze.

#### Articolo 120

##### Capo necroforo

Il capo necroforo è specialmente responsabile della esatta e regolare osservanza delle norme di cui all'articolo precedente e di quelle di cui al Capo VI.

Rileva ogni giorno, dall'ufficio denunce di morte e dal Direttore, le disposizioni circa la provvista e la verifica dei feretri, come all'art. 25, nonché circa l'ora, il luogo e le modalità dei trasporti, disponendo tempestivamente ed adeguatamente alle varie incombenze; vigila, oltrechè sulla regolarità del servizio, sulla compostezza e sul comportamento del personale; cura l'adeguata disponibilità nei vari depositi dei feretri, di provvista del Comune, tenendo conto del carico e scarico e vi-

gilando sul loro stato di conservazione; dispone per la consegna di salme alle sale anatomiche universitarie o all'Istituto di medicina legale per il riscontro diagnostico, a' sensi di legge, e per il loro successivo ritiro, accertandone l'identità e l'esistenza di tutte le membra; riferisce al Direttore circa inadempienze, irregolarità, inconvenienti rilevati in servizio.

#### Articolo 121

Doveri speciali del personale salariato -  
- Stato giuridico.

Il personale addetto ai cimiteri ed ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un comportamento confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge. In particolare deve:

- a) vestire in servizio la divisa e tenerla in condizioni decorose;
- b) prestarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, specie se usufruisce di alloggio gratuito nei locali annessi al cimitero, qualora le esigenze del servizio lo richiedano;
- c) prestarsi, in caso di bisogno, anche alle incombenze proprie di altre categorie di personale addetto al servizio.

Allo stesso è fatto rigoroso divieto:

- 1) di assumere incarichi di qualsiasi sorta di natura privata nell'interno del cimitero, anche a titolo gratuito;
- 2) di accettare mance e specialmente di sollecitarle;
- 3) di asportare oggetti e materiali di qualsiasi specie ( art. 68).

Nei locali di servizio del cimitero sono allestiti appositi locali per spogliatoi, refezione, bagni del personale.

Il Direttore dispone circa l'uso di tali servizi da parte del personale: questo deve avere cura sia del regolare funzionamento dei servizi, dei quali fa uso, sia della pulizia e ordine dei locali stessi.

La condizione giuridica ed economica del personale addetto al cimitero è disciplinata nel regolamento organico del personale del Comune. In particolare nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per i servizi prestati e che sono propri del Comune.

C A P O X I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 122

Registro imprese - Permesso di costruzione

Per l'esecuzione di opere - nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni - che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi della opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Nessuno però può esser ammesso ad eseguire opere, se prima non ha ottenuto l'iscrizione in apposito registro di categoria - costruttori, progettisti, marmisti, giardinieri, ecc. - tenuto presso il Comune.

L'interessato deve presentare domanda di iscrizione, accompagnata dal certificato penale e di iscrizione alle competenti categorie professionali, dal quale risulti l'idoneità ai lavori; se tale documentazione è già stata presentata all'Amministrazione per altra ragione, basta farne richiamo.

L'iscrizione comporta il pagamento del diritto annuo, risultante a tariffa, riducibile a semestre.

Per rilievi d'ordine tecnico o morale o di comportamento, l'Amministrazione può sia ricusare l'iscrizione, sia disporre la cancellazione, a tempo indeterminato o temporaneo, previa comunicazione dei rilievi, con invito a produrre giustificazione.

In particolare alle imprese è vietato svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque scorretta.

Articolo 123

Limiti di attività

Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, contenute in particolare nel R. D. 23 ottobre 1925, n. 2537, per la professione di ingegnere e di architetto e nel R. D. 11 febbraio 1929, n. 274, per la professione di geometra.

Articolo 124

Permesso di costruzione

Non può essere eseguita alcuna opera privata - nuova opera, restauro, modifica, - senza la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposito permesso. In questo sono indicati l'iscrizione del richiedente nel registro, il versamento del deposito cauzionale, i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito di materiali e di discarica, se occorre, il permesso d'introduzione di materiali.

Detto permesso deve tenersi sul posto di lavoro.

Articolo 125

Deposito cauzionale - Responsabilità

Per la costruzione di sepolture di famiglia,



oltre al deposito di cui all'art. 78, da parte del concessionario, anche la ditta assuntrice dei lavori deve effettuare il deposito cauzionale, previsto in tariffa, per eventuali obbligazioni verso il Comune e verso privati.

Il rimborso è fatto a collaudo delle opere, come all'art. 134.

#### Articolo 126

##### Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato con assito di tavole.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione della Direzione.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dalla Direzione, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando spargimento di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere; in ogni caso l'impresa ha l'obbligo di ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

#### Articolo 127

##### Introduzione e deposito di materiali

La circolazione di veicoli delle imprese è regolata all'art. 109.

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.

Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente sia ordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ecc.

#### Articolo 128

##### Divieto di sosta dei veicoli

E' vietato far sostare nell'interno del cimitero veicoli impiegati nel trasporto dei materiali e foraggiare cavalli eventualmente impiegati nei trasporti stessi.

#### Articolo 129

##### Orario di lavoro

L'orario di lavoro è fissato dal Comune. E' in ogni caso vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere da parte del Comune.

#### Articolo 130

##### Sospensione dei lavori

Quattro giorni prima della ricorrenza dei Defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche di lapidi.

Articolo 132

Opere su sepolture individuali

Per la costruzione di opere sulle sepolture individuali, comuni e private, si richiede ( art. 111 ) la presentazione del disegno con firma del capo mastro o marmista. L'approvazione è di competenza dell'Ufficio tecnico, così pure il collaudo.

Articolo 133

Vigilanza - Collaudo

L'ufficio tecnico controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni di regolamento; esso può impartire disposizioni atte a prevenire e a rimuovere irregolarità, abusi.

Le opere per le sepolture di famiglia, quando siano ultimate, sono collaudate dal tecnico del Comune e dal Sindaco o delegato.

Il Sindaco può disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso dato.

Risultato favorevole il collaudo, si rimborsano i depositi cauzionali di cui agli articoli 78 e 126; solo a collaudo eseguito, è autorizzato il seppellimento.

Articolo 134

Ornamentazione sepolture

I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da giardinieri o da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione ed ornamentazione delle sepolture di loro spettanza.

Gli addetti a tali lavori devono però essere autorizzati come all'articolo 123.

C A P O X I I

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolò 135

Funzioni - Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta e per conto delle famiglie in lutto, svolgono incombenze proprie dei privati, quindi non riservate al Comune, ed in particolare attendono presso gli uffici municipali e presso le P<sup>arrocchie</sup> al disbrigo delle pratiche relative al servizio mortuario, forniscono i feretri e gli accessori relativi; prestano eventuali cure alla salma; effettuano il trasporto di salme in altri comuni.

Le persone che intendono esercitare tale attività devono anzitutto ottenere la licenza di commercio, a' termini del R. D. L. 16 dicembre 1926, n. 2174, per la vendita dei feretri; quindi, per l'esercizio delle incombenze funebri, diverse da quella della vendita di feretri, devono ottenere uno speciale riconoscimento d'idoneità e di attitudine da parte del Sindaco.

Articolò 136

Idoneità dei veicoli e dei locali

Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi nell'assolvimento delle loro incombenze, a tutte le norme di legge e ai regolamenti in tema di polizia mortuaria e di igiene, in particolare per quanto riguarda i mezzi di trasporto e le rimesse, alle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del Regolamento di polizia mortuaria,

e, per gli autoveicoli, comunque adibiti anche a trasporti di persone, a seguito dei funerali, alle disposizioni del T. U. 8 dicembre 1933, n. 1740, nonchè ai regolamenti municipali per i servizi pubblici di autonoleggio da rimessa e da piazza.

#### Articolo 137

##### Deposito e trasporto feretri

Nelle vetrine degli uffici e dei depositi delle predette ditte, fronteggianti vie, piazze o corsi, non possono essere esposti feretri a vista del pubblico.

Le imprese devono effettuare il trasporto dei feretri vuoti come stabilito all'art. 27; il rifornimento dei depositi di vendita nel territorio del Comune deve essere fatto prima delle ore 8 o dopo le ore 18.

#### Articolo 138

##### Divieti speciali

E' fatto divieto alle imprese anzidette:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Municipio per offrire prestazioni;
- c) di esigere onorari sproporzionati al costo effettivo del servizio;
- d) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

I titolari ed i dipendenti delle imprese di pompe funebri possono trattenersi negli uffici o locali del Comune solo il tempo necessario per esplicare gli incarichi già loro demandati dai clienti.

Imprese e privati, nello svolgimento delle pratiche presso gli uffici hanno parità di trattamento.

Articolo 139

Sospensione - revoca

In caso di violazione delle suesposte norme e di quelle generali in materia, oltre alle sanzioni previste dal successivo art. 141 o dalle disposizioni che potessero essere applicabili, il Sindaco può sospendere le imprese dall'esercizio delle loro incombenze presso il Comune, escludendone gli incaricati dai competenti uffici municipali, per un periodo di tempo da cinque giorni ad un anno, secondo la gravità; per recidiva, può anche revocare l'esercizio dell'attività.

Il Sindaco inoltre può chiedere l'allontanamento di determinati dipendenti delle imprese in oggetto che abbiano dato luogo a rilievi.

C A P O X I I I

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 140

Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal Codice penale, sono punite quali contravvenzioni ai sensi degli articoli 106 e seguenti della legge comunale e provinciale, degli articoli 344 e 358 T.U. legge sanitarie e successive modifiche, art. 99 del Regolamento di polizia mortuaria.

Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto al cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, ai sensi di legge.

A tal fine prestano il prescritto giuramento.

Nei casi di violazione alle norme di cui al Capo IX, il predetto personale e gli agenti municipali possono, oltre alla contravvenzione, allontanare i responsabili.

Articolo 141

Abrogazione precedenti disposizioni

Il presente regolamento regola l'intera materia; pertanto s'intendono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento vigente e negli altri atti in materia anteriori al presente.



Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario, contenute nel Regolamento municipale d'igiene, non contemplate nel presente.

L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo, dopo intervenuta approvazione della C.P.C. .

#### Articolo 142

##### Disposizioni transitorie circa la tariffa

L'importo di concessioni o di servizi già versato a saldo, secondo la tariffa precedente, resta invariato, anche se eventualmente non perfezionato da contratto, se richiesto; se invece restano da pagare a saldo parte di concessione e di servizi, questi pagamenti sono da effettuare in base alla nuova tariffa.

#### Articolo 143

##### Norme transitorie

Si concede la sanatoria delle cessioni di terreno cimiteriale effettuata anteriormente alla data 22 agosto 1975 in base all'emissione di regolare reversale e rilascio di relativa quietanza di Tesoreria di avvenuto pagamento anche in assenza di contratto, ma nel rispetto del presente regolamento e compatibile alla planimetria allegata al regolamento. Gli interessati debbono regolarizzare la contrattazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

In caso di incompatibilità tra l'area acquistata e lo sviluppo cimiteriale previsto dalla planimetria alligata ( eventuale area impegnata in viali od altro ) all'interessato verrà a sua richiesta la somma effettivamente pagata oppure assegnata altra area in zone disponi-

bili. Eventuale integrazione per differenza di superficie in più verrà corrisposta al prezzo in vigore al momento della richiesta.

#### Articolo 144

Per coloro che entro l'anno previsto dal precedente articolo 143 non avranno provveduto a regolarizzare la loro posizione contrattuale, verrà applicata una ammenda che verrà stabilita dalla Giunta da un minimo di £. 10.000 ad un massimo di £. 100.000 in considerazione dell'estensione e del tipo di costruzione. Nello stesso tempo la Giunta assegnerà agli interessati un ulteriore termine fino ad un massimo di sei mesi.

Ove, decorso infruttuosamente tale termine, la Giunta diffiderà ancora una volta l'interessato a provvedere alla definitiva regolarizzazione della posizione entro il termine di 60 giorni, per la decadenza della concessione.

La relativa somma a suo tempo pagata verrà devoluta, per beneficenza ai poveri, all'E.C.A.

Ove la superficie fosse stata già costruita in tutta o in parte, nel perdurare dell'inadempienza, il Comune adirà le vie legali.

#### Articolo 145

Ogni cittadino non può che essere titolare di una sola concessione.

#### Articolo 146

Le donazioni sono consentite ai parenti e affini fino al 4° grado .

Articolo 147

E' fatto divieto di cedere area cimiteriale a non residenti nel Comune.

COMUNE DI FICARAZZI

- Provincia di Palermo -

TARIFFA PER I SERVIZI FUNEBRI

---

- Trasferimento di salma ad altro cimitero.....£. 10.000
- Trasporto di salma o di urna cineraria  
dall'ingresso alla sepoltura o viceversa o da sepoltura a sepoltura:....." 5.000
- Trasferimento di salma da un feretro ad  
un altro o prestazioni analoghe in esu-  
mazione straordinaria:....." 5.000
- Servizio per autopsie, imbalsamazioni ed al-  
tre operazioni anatomiche:....." 10.000
- Servizio per esumazioni o estumulazioni  
per collocamento in cellette....." 2.000

SEPOLTURE INDIVIDUALI PRIVATE

---

- Cellette ossario cinquantennali:..... " 5.000
- " " centennali:..... " 15.000

SEPOLTURE DI FAMIGLIA

---

- Area per costruzione di sepolture gentili-  
zie a cappelle o in sottosuolo a metro qua-  
drato..... £. 100.000
- Area per costruzione di sepolture a edico-  
la o in sottosuolo a metro quadrato..... " 25.000

Deposito a garanzia delle opere per danni o penali-  
tà per ritardi nelle costruzioni.

- 
- Per sepolture gentilizie: .....£. 100.000
  - " " a edicola: ..... " 25.000

DEPOSITI PROVVISORI

- 
- Camera mortuaria : deposito di salma  
( per giorno ):..... £. 1.000
  - " " deposito o ceneri  
( per giorno )..... " 1.000

DIRITTI VARI

---

Ingresso per inumazione o tumulazione, in sepoltura di  
famiglia:

- Per ogni salma di aventi diritto:..... £. 10.000
- " resti " " " ..... " 10.000

Consensi per tumulazione nelle sepolture di salma  
di non aventi diritto:

- Consenso temporaneo non superiore a 18 mesi £. 20.000
- Consenso definitivo, per salma..... " 30.000
- Consenso provvisorio, non superiore  
ad un anno, per resti:..... " 15.000
- Consenso definitivo per resti..... " 20.000

Tariffa per usufruire dell'acqua per la costruzione  
delle sepolture .

- 
- Sepolture gentilizie a cappelle o in  
sottosuolo..... £. 30.000
  - Sepolture a edicola o in sottosuolo..... " 10.000

ISCRIZIONE NE REGISTRO IMPRESE

---

- Per artigiani, marmisti, ecc. annue.....£. 30.000
- Per imprenditori edili: annue....." 50.000

# COMUNE DI FICARAZZI

Provincia di Palermo

\*\*\*\*\*

## DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 97 del 24.10.2011	OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
-------------------------	--

L'anno Duemilaundici, il giorno VENTIQUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore 21.00 nella solita sala delle adunanze consiliari del suddetto Comune.

Alla I convocazione in sessione ORDINARIA partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge.

Risultano all'appello nominale

CONSIGLIERI	Pres	Ass.	CONSIGLIERI	Pres	Ass.
1) TRIZZINO GIOACCHINO	X		9) MARTORANA GIOACCHINO		X
2) LO CASCIO VINCENZO	X		10) PRIOLA SALVATORE		X
3) DOMINO PIETRO	X		11) CURVATO MARIA		X
4) TRIBUNA VINCENZO		X	12) CONTRO' MARIO		X
5) LANZA GIROLAMO	X		13) D'ALBA GIUSEPPE		X
6) RAMMACCA SALVATORE		X	14) LANZA GIUSEPPE	X	
7) MARTORANA VINCENZO	X		15) MORICI STEFANO	X	
8) LA BIANCA SALVATORE	X				

Assegnati n. 15

In carica n. 15

**Risultano assenti i sigg.ri Tribuna Vincenzo, Curvato Maria, Rammacca Salvatore, Contrò Mario, D'Alba Giuseppe, Martorana Gioacchino e Priola Salvatore**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

- Presiede il Sig. Trizzino Gioacchino nella sua qualità di Presidente
- Partecipa il Segretario Comunale **Dott. ssa Anna Genova**

La seduta è pubblica.

Nominati scrutatori i Sigg.: **Rammacca Salvatore, Giuseppe La Bianca e Domino.**

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, permettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 53 della legge 08 giugno 90 (come recepito con L.R.11/12/1991) ha espresso **parere favorevole.**

Con riferimento punto n. 8 all'od.g. ad oggetto "Approvazione regolamento per l'installazione e gestione di chioschi e Dehors con strutture precarie" il **Presidente** informa della proposta di inversione all'od.g. formulata dal Cons. Martorana, il quale propone di trattare il punto aggiuntivo n. 15 relativo alla "Modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria" a posto del citato punto n. 8.

La proposta è messa ai voti

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti favorevoli espressi dagli 8 consiglieri presenti e votanti

#### DELIBERA

Di approvare l'inversione dell'od.g. dell'odierna seduta trattando al punto n. 8 dello stesso il punto n. 15 relativo alla modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Di seguito il **Presidente** mette ai voti il suddetto punto relativo alla modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti favorevoli espressi dagli 8 consiglieri presenti e votanti

#### DELIBERA

Di approvare la proposta di modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria

Di seguito, stante l'urgenza di provvedere


#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti favorevoli espressi dagli 8 consiglieri presenti e votanti

#### DELIBERA

Di dotare il presente atto della clausola dell'immediata esecutività.





15

# COMUNE DI FICARAZZI

*Provincia di Palermo*

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Prot./U.T.C. n° 699

Ficarazzi 21/10/2011


**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA CON ANNESSO REGOLAMENTO CIMITERIALE.**


Sulla presente Proposta vengono espressi i seguenti pareri ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90 e n. 48/91

Ufficio Proponente : U.T.C.

REGOLARITA' TECNICA:

per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE


 IL RESPONSABILE U.T.C.  
 (Ing. Salvatore Cecchini)


 Il Responsabile del Procedimento  
 (Geom. S. Cassata)

REGOLARITÀ CONTABILE:


per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere .....

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
(Rag. Pietro Voio)

UFFICIO DI SEGRETERIA:

PROPOSTA DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dott.ssa Vincenza Lo Cascio)



## SU DIRETTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con Deliberazione Consiliare n° 67 del 22/08/1975 veniva approvato il Regolamento di Polizia Mortuaria con annesso Regolamento Cimiteriale;

CONSIDERATO che al fine di garantire un uso corretto della possibilità di accesso al diritto alla sepoltura nel Territorio Comunale, necessita procedere a delle correzioni e/o sostituzioni di alcuni articoli del sopra citato Regolamento;

RITENUTO in particolare di dover procedere alle modifiche e/o sostituzioni nel modo seguente:

Art. 47 - ammissione nel Cimitero. Questo articolo viene interamente sostituito come di seguito:

Nel Cimitero possono essere accolte solamente :

- 1) Le salme di persone nate nel Comune di Ficarazzi;
- 2) Le salme di persone residenti nel Comune di Ficarazzi;

Art. 77 - modalità di concessione. Questo articolo viene confermato ed integrato con il seguente comma:

Ha titolo per richiedere la concessione di una sepoltura di famiglia:

- 1) Chi è nato nel Comune di Ficarazzi;
- 2) Chi ha la residenza nel Comune di Ficarazzi da un minimo di 5 anni.

Art. 90 - Consenso di tumulazione in sepoltura privata di salme appartenenti al gruppo familiare viene così viene così interamente sostituito:

- 1) Il titolare della sepoltura di famiglia, salvo espressa disposizione contraria del primo concessionario, può consentire che in essa sia sepolta in via provvisoria o definitiva, la salma od i resti di persona estranea al gruppo familiare, cui sia legata da rapporti di parentela fino al III grado;
- 2) Il consenso di cui sopra può essere rilasciato una sola volta e per tutta la durata della validità della concessione, previo pagamento della tariffa pari ad €. 1.000,00 in favore del Comune di Ficarazzi;
- 3) La salma che usufruisce della suddetta concessione acquisisce il diritto d'uso pari ad anni 20
- 4) ;
- 5) La concessione del consenso è strettamente personale, senza trasferimento di diritti di successione alla scadenza, a favore di altra salma della famiglia cui appartiene quella già ammessa per tale titolo;
- 6) Per il consenso si richiede un atto (dichiarazione sostitutiva) a firma del Concessionario e/o crede dal quale risulti il grado di parentela;

- 7) Se la sepoltura è indivisa fra varie persone occorre il consenso (dichiarazione sostitutiva) di tutti i concessionari o di chi ne risulti incaricato ai sensi del precedente art. 81.

RITENUTO di dover provvedere alle su citate modifiche:

#### P r o p o n e

Di approvare le modifiche al Regolamento di Polizia Mortuaria e/o Regolamento Cimiteriale approvato con Deliberazione Consiliare n° 67 del 22/08/1975 riguardante precisamente gli artt. 47, 77 e 90, così come sopra riportato.


Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente  
F.to: Trizzino Gioacchino

Il Consigliere anziano  
F.to: Lo Cascio Vincenzo

Il Segretario Comunale  
F.to: Dott.ssa Anna Genova

Copia conforme all'originale.  
Il Segretario Comunale

  
\_\_\_\_\_

Ficarazzi, 11-11-2011

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:


E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 15-11-2011  
come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 44/91 ( N° \_\_\_\_\_ Reg. Pub.);

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-11-2011

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 16 L.R. 44/91);

IL SEGRETARIO COMUNALE

  
\_\_\_\_\_

Ficarazzi li. 25-11-2011